

UNIONE LOMABARDA ORDINI FORENSI  
COMMISSIONE MEDIAZIONE

Oggi 25 gennaio 2016 ad ore 12.30 nella Sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano sono presenti a comporre la commissione mediazione dell'ULOF gli avvocati Cesare Bulgheroni dell'Ordine di Varese, Elena Barra di Lecco, Giuseppe Monti di Como, Debora Ravenna di Milano, Alessandra Dalla Bona di Brescia, Paola Ventura di Milano, Giorgio Ambrosetti di Busto Arsizio. Annamaria Petralito di Cremona. Ad ore 13 è inoltre presente l'avv. Cinzia Preti di Milano.

La Commissione innanzitutto discute della necessità di prevedere modalità di verifica del funzionamento degli Organismi di mediazione e di valutazione della qualità del servizio offerto.

A tal fine la Commissione suggerisce l'opportunità di costituire un gruppo di mediatori esperti appartenenti ai diversi Organismi ULOF, disponibili a partecipare ad incontri di mediazione nelle diverse sedi per lo scambio di esperienze e per la verifica del servizio offerto presso gli Organismi.

A tali mediatori verrà chiesto di svolgere attività di supervisione e di riportare all'Organismo ospitante ed alla commissione mediazione ULOF le proprie valutazioni al fine di migliorare la qualità del servizio offerto.

L'attività di supervisione implica l'assistenza alle sessioni di mediazione, se possibile con la partecipazione anche di mediatore in tirocinio e la successiva discussione del caso con il mediatore.

La Commissione suggerisce che si preveda per il mediatore supervisore il rimborso delle spese di trasferta ed un compenso (da determinarsi) per il tempo dedicato al servizio a carico dell'Organismo ospitante.

La Commissione, vista la sentenza del Consiglio di Stato n.5230 del 17/11/2015 che ha reintrodotto gli obblighi di formazione ed aggiornamento e tirocinio dei mediatori previsti dal D.M. 180/10 suggerisce di apportare al codice etico degli organismi le conseguenti statuizioni relativi ai requisiti di qualificazione richiesti ai mediatori per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi degli organismi e cioè:

FORMAZIONE. obbligo di partecipazione ad un corso formativo di 50 ore tenuto con le modalità previste dall'art 18 del D.M. 180/10 oltre alla partecipazione, dopo il corso ed il superamento della prova di valutazione, ad almeno 5 procedure di mediazione effettivamente svolte in qualità di uditore.

AGGIORNAMENTO; obbligo di aggiornamento annuale per ore 12 tramite lo svolgimento dei corsi previsti dall'art 18 del D.M. 180/10

TIROCINIO: obbligo di partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, prevedendosi l'assistenza ad almeno cinque sessioni di mediazione effettivamente svolte nel biennio, salvo per gli Organismi con maggior numero di procedure di mediazione la possibilità di richiedere l'assistenza ad un numero superiore di incontri effettivamente svolti: fino a dieci nel biennio.

La Commissione suggerisce inoltre l'opportunità di raccomandare ai Colleghi che assistono le parti nella procedura di mediazione di comunicare tempestivamente la volontà dei loro assistiti di aderire alla procedura di mediazione o, al contrario, di non comparire e di limitare ai casi di comprovato impedimento la richiesta di rinvio del primo incontro di mediazione.

L'avv. Monti segnala inoltre l'abitudine da parte, soprattutto di Istituti bancari e Compagnie di assicurazioni, di disertare il primo incontro di mediazione senza darne previa comunicazione e suggerisce di segnalare tale circostanza nelle sedi opportune, eventualmente al Ministero.